

FAUNA MINORE

L.R. n. 25/2006 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA

Organo competente a ricevere il verbale: Presidente ente di gestione della Area protetta o Presidente Giunta Provinciale nel resto del territorio

Art. 2 - Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:
 - a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
 - b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.
3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).
4. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.
5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.
6. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

	DISPOSTO DI LEGGE			SANZIONI PREVISTE			NOTE
	LEGGE	ART. VIOL.	ART. SANZ.	PAGAM. MISURA RIDOTTA	PAGAMENTO MINIMO	PAGAMENTO MASSIMO	
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	50,00	€ 25,00	€ 250,00	
cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione di esemplari vivi o morti o di loro parti - nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	100,00	€ 50,00	€ 500,00	(1) (2)
violazioni inerenti a fini commerciali: cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	100,00	€ 50,00	€ 500,00	
violazioni inerenti a fini commerciali: cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti - nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2 - per ogni esemplare	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/A	Art. 7 c. 1/A	200,00	€ 100,00	€ 1000,00	(1) (2)
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	50,00	€ 25,00	€ 250,00	
danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/B	Art. 7 c. 1/B	1000,00	€ 500,00	€ 5000,00	(3)
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione per le specie indicate all'art. 2 della legge	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	20,00	€ 10,00	€ 60,00	
disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione nel caso di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, c. 2	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/C	Art. 7 c. 1/C	40,00	€ 20,00	€ 120,00	
rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, in assenza di ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale.	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	40,00	€ 20,00	€ 120,00	
qualora le violazioni di cui sopra comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/D	Art. 7 c. 1/D	80,00	€ 40,00	€ 240,00	
immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/E	Art. 7 c. 1/E	50,00	€ 25,00	€ 250,00	
prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/F	Art. 7 c. 1/F	40,00	€ 25,00	€ 120,00	
prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4	L.R. 25/2006	Art. 3 c. 1/G	Art. 7 c. 1/G	40,00	€ 20,00	€ 120,00	(1)

NOTE

- 1) Confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei
- 2) Si applica per ogni esemplare
- 3) Obbligo di rimessa in pristino dei luoghi

Articoli della legge 25/2006 citati

Art. 4

Deroghe e prelievi

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.